

From: Per conto di: dp.LAquila@pce.agenziaentrate.it <posta-certificata@pcert.sogei.it>

To: aquila@pec.adiconsum.it

Date: 20-mag-2021 16.37.28

Subject: POSTA CERTIFICATA: LA VARIAZIONE STATUTO È STATA REGISTRATA AL NUMERO 147
SERIE 3 DEL 19-02-2021. GIA INVIATA NUMERO REGISTRAZIONE [ENTRATE|AGEDP-
AQ|REGISTRO UFFICIALE|32256|20-05-2021][178576357|172458787]

Attachments: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/05/2021 alle ore 16:37:09 (+0200) il messaggio

"LA VARIAZIONE STATUTO È STATA REGISTRATA AL NUMERO 147 SERIE 3 DEL 19-02-2021. GIA INVIATA
NUMERO REGISTRAZIONE [ENTRATE|AGEDP-AQ|REGISTRO UFFICIALE|32256|20-05-2021]
[178576357|172458787]" è stato inviato da "dp.LAquila@pce.agenziaentrate.it"

indirizzato a:

aquila@pec.adiconsum.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210520163709.08685.09.1.33@pcert.sogei.it

<A00>AGEDP-

AQ</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>32256</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>20/05/2021</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 32256 e data 20/05/2021

PAG 12

From: Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>
To: aquila@pec.adiconsum.it
Date: 20-mag-2021 11.12.36
Subject: **CONSEGNA: VARIAZIONE STATUTO ART 10 COMMA 10.1 "ASSOCIAZIONE ADICONSUM L'AQUILA" APS ai sensi D. lgs. 117/2017 già inviato in data 12 febbraio 2021**
Attachments: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/05/2021 alle ore 11:12:32 (+0200) il messaggio
"VARIAZIONE STATUTO ART 10 COMMA 10.1 "ASSOCIAZIONE ADICONSUM L'AQUILA" APS ai sensi D. lgs.
117/2017 già inviato in data 12 febbraio 2021" proveniente da "aquila@pec.adiconsum.it"
ed indirizzato a "dp.laquila@pce.agenziaentrate.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 5B8A0BC9.000A3D6C.890C234A.BF9906E6.posta-certificata@postecert.it

From: aquila@pec.adiconsum.it <aquila@pec.adiconsum.it>
To: AGENZIA ENTRATE <dp.LAquila@pce.agenziaentrate.it>
Date: 12-feb-2021 17.18.26
Subject: **RICHIESTA DI REGISTRAZIONE STATUTO "ASSOCIAZIONE ADICONSUM L'AQUILA" APS ai sensi D. .Lgs 117/2017 ess.mm.ii.**
Attachments: DOCUMENTI PER RINNOVO STATUTO ADICONSUM20210212_17020493.pdf, statuto territoriale_Adiconsum_Loc_APS.pdf, statuto territoriale_Adiconsum_Loc_APS.pdf

OGGETTO: richiesta di registrazione statuto Associazione **"ADICONSUM L'AQUILA APS "**, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. – **VARIAZIONE ART.10 – CONSIGLIO TERRITORIALE COMMA 10.1**

In nome e per conto dell'Associazione **"ADICONSUM L'AQUILA APS "**, codice fiscale 93047220665, il sottoscritto Ferroni Maurizio nato a L'Aquila (AQ) il 06 aprile 1959 e residente a L'Aquila (AQ) Via Alba Fucens n° 21 codice fiscale FRRMRZ59D06A345V in qualità di legale rappresentante dell'Associazione richiede la **nuova registrazione per la variazione dell'articolo 10 "consiglio territoriale comma 10.1** dello Statuto adeguato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e le modalità in esse contenute.

Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni previste per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci con la presente dichiara che gli originali allegati alla presente PEC sono disponibili presso la sede legale dell'Associazione stessa e a disposizione a richiesta di codesta Agenzia Delle Entrate o verrà prodotta a fine dell'emergenza.

La registrazione è richiesta in esenzione di bollo e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art.82 del richiamato D.lgs 117/2017.

Per qualsiasi problema si prega di contattare la scrivente al n° 3346974052 -

aquila@adiconsum.it - aquila@pec.adiconsum.it

Allega:

deliberazione di approvazione dell'adeguamento Statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017;

2 copie dello Statuto adeguato ed oggetto di registrazione;

mod 69 debitamente compilato;

documento di riconoscimento dello scrivente ai fini della registrazione e dell'autodichiarazione;

L'Aquila, li ...20/05/2021.....

IL PRESIDENTE **"ADICONSUM L'AQUILA APS "**.

Maurizio Ferroni


ADICONSUM L'AQUILA - aquila@adiconsum.it - TEL. 334/6974052 VIA G. B. V. 11 - 67100



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ENRICO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:	L'AQUILA	Foglio N. ____ / di tot. ____	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA
	F R R M R Z 5 9 D 0 6 A 3 4 5 V	2 0 0 5 2 0 2 1	
TIPOLOGIA DELL'ATTO	ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO
MODIFICA STATUTO AI SENSI D.LGS117/2017 T.U. TERZO SETTORE	☒ Pro ☐ Ces ☐ Rls		☐ SI

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. RG	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
	1 9 3 0 4 7 2 2 0 6 6 5	"ADICONSUM L'AQUILA APS".
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
	67100 L'AQUILA A Q VIA GIOVANNI GRONCHI	16
N. RG	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. RG	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. RG	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. RG	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

Copia per l'ufficio

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO					N. DI REPERTORIO	
		F R R M R Z 5 9 D 0 6 A 3 4 5 V										2 0 0 5 2 0 2 1						
TIPOLOGIA DELL'ATTO																	Foglio N. ____ / di tot. ____	
MODIFICA STATUTO AI SENSI D.LGS117/2017 T.U. TERZO SETTORE																		
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																		
N.ORD.	CODICE NEGOZIO		(1)	(2)	(3)	VALORE					DANTI CAUSA (es. proprietari)			/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)			
1	"E000"			X		0,00					0	0	0	1	/			
															/			
															/			
															/			
															/			
															/			
															/			
TOTALE VALORE						0,00					(1) Barattare se soggetto a IVA (2) Barattare a fronte di agevolazioni (3) Barattare se con effetti sospesi o non definitivo							
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																		
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
N.ORD.	CODICE COMUNE		T/U	IP	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA					SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO				
													Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante					
																		
													Firma del richiedente la registrazione					

ANOLF ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE



PROVINCIALE DEL L'AQUILA

Sede legale e Presidenza:

via Giovanni Gronchi n.16

Iscritta con il n° A/4.2000/ROM al registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati art. 54 D.P.R. n° 394/99

Iscritta all'Albo delle associazioni alla discriminazione art. 6 D.L. vo n° 215/03

ONLUS iscritta alle Associazioni del Volontariato determinazione n° 10361 del 22-03-2011



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ANOLF DELLA PROVINCIA DEL L'AQUILA

In data 20 ottobre 2020, nei locali siti in Via Giovanni Gronchi n.16, si sono riuniti i soci dell'ANOLF Provinciale di L'Aquila i quali, in conformità al proprio Statuto, redatto e approvato con atto del 28 gennaio 2010, intendono procedere all'approvazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- approvazione variazione Statuto (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b; della legge 6 giugno 2016 n.106 - identificata dal nuovo acronimo ANOLF di L'AQUILA APS/ETS

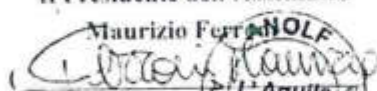
I presenti hanno proceduto alla nomina del Presidente dell'assemblea e del Segretario verbalizzante nelle persone del:

sig.re **Maurizio Ferroni** Presidente Assemblea

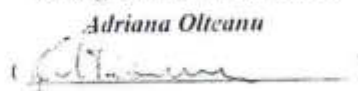
sig.ra **Adriana Olteanu** Segretaria verbalizzante

L'assemblea, dopo aver discusso sulle specifiche variazione del nuovo statuto, approva il bilancio consuntivo e preventivo ed autorizza il Direttivo a compiere tutti gli atti affinché si completi il percorso per la variazione dello statuto, così come previsto dalle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dell'Assemblea

Maurizio Ferroni



la Segretaria verbalizzante

Adriana Olteanu


Finalità e scopo statutario dell'Associazione: promozione, sviluppo e tutela dell'antichità e della tradizione culturale e popolare nella spirito della Costituzione italiana

ANOLF - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

• Tel. 3346574050 • Fax 0862351046 • Mail info@anolf.it

ANOLF ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE
PROVINCIALE DELL'AQUILA



Sede legale e Presidenza:

via Giovanni Gronchi n.16

Iscritta con il n° A/14/2000/RM al registro delle associazioni che

svolgono attività a favore degli immigrati (art. 54 D.P.R. n° 394/99)

Iscritta all'Albo Lotta alla discriminazione (art. 6 D.L. n° 215/03)

ONLUS iscritta alle Associazioni del Volontariato determinazione n° DD/61 del 22/03/2011



Foglio firma presenze assemblea soci dell'ANOLF L'AQUILA del 20 ottobre 2020

Cognome	Nome	Nazionalità	Firma
Olteanu	Adriana	Rumena	
Di Natale	Pietro	Italiana	
Ferroni	Valerio	Italiana	
Porja	Ilir	Albanese	
Mendoza Perez	Liliana Nataly	Peruviana	
Giosu	Spiridon Danut	Romena	
Ciocan	Dumitru	Romena	
Puiu	Tauru	Romena	
Ferroni	Maurizio	Italiana	



Finalità e scopo istituzionale dell'Associazione: orientare la crescita dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana

ANOLF - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

• Tel. 0862974050 • Fax 0862251045 • Mail clodis@anolfml.it



**Statuto dell'Associazione
ANOLF di L'AQUILA ETS - APS Onlus**

Costituzione, sede, durata, scopi.

Articolo 1

È costituita con sede legale in L'AQUILA via Giovanni Gronchi nr.16, l'ANOLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE (provinciale) di L'AQUILA ETS - APS. la quale si ispira e regola secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, anche identificata con l'acronimo "ANOLF di L'AQUILA - ETS - APS". L'Associazione è riconosciuta come Associazione di volontariato, iscritta all'Albo Regione Abruzzo del Volontariato al n° 377 - Provv.to di iscrizione n. DD/61 DEL 22/03/2011 .

Essa pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale fa parte dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS. ABRUZZO e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, alle quali aderisce e delle quali condivide e accetta pienamente ed espressamente gli scopi e le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

Articolo 2

L'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS è promossa dalla CISL

Articolo 3

L'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS. è sede permanente di vita associativa, a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti politici e partitici. Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale in modo prevalente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Essa potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117-2017.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una Associazione di Promozione Sociale previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione affronta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi gli aspetti legati all'accoglienza umanitaria e d'integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lettera r del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

È specifico intendimento dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS concorrere con ogni mezzo alla piena integrazione degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei problemi relativi al rapporto tra Paesi ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Articolo 4

Le attività sono svolte a favore e nell'interesse dei soci, dei familiari e di terzi e saranno orientate alla crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.



I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone prevalentemente d'immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani e d'italiani.

Articolo 5

L'Associazione è costituita senza fine di lucro e senza prefissione di termini sulla sua durata. Il potere per l'eventuale scioglimento è demandato all'Assemblea dei Soci nelle forme e nei modi di cui al presente Statuto.

Articolo 6

L'Associazione si propone di:

- organizzare e mettere a disposizione, per i propri associati, i familiari ed i terzi, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli associati, dei familiari e degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e d'italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale.
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati a fini sociali e culturali;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne d'informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti alla propria attività;
- sviluppare campagne d'informazione sulle attività delle Istituzioni Europee ed Italiane, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra Paesi;



- promuovere interventi e strutture di cooperazione tra Paesi;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statuari;
- svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Per conseguire i propri scopi e realizzare le proprie attività l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da Enti e/o Istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statuari e per le finalità associative.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Articolo 7

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi e prevista dal Codice del Terzo Settore.

Soci

Articolo 8

Possono aderire all'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che facciano domanda di ammissione all'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS, con l'assunzione dell'impegno di attenersi alle regole dello Statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ovvero della Presidenza dallo stesso delegata, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla delibera di avvenuto diniego di ammissione della domanda; in caso contrario il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuto diniego su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.



L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui ai successivi articoli 9 e 10.

I soci hanno diritto a ricevere la tessera dell'Associazione che ne attesta l'adesione e che ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 9

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS per ciascun anno solare. Le relative delibere devono essere trasmesse alla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Le modalità e le condizioni di adesione all'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS ABRUZZO e da quello della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Articolo 10

I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) di prendere parte e votare all'Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e tutta la documentazione della vita associativa facendone richiesta scritta e consultare i verbali; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere ed organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

Articolo 11

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS, previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, o mail certificata all'interessato.

Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al Collegio dei Garanti dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione. Sulla pronuncia del Collegio dei Garanti dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene automaticamente dichiarato decaduto se non provvede al detto versamento entro 20 giorni dalla richiesta fatta pervenire dalla Presidenza dell'ANOLF provinciale.

Nei casi d'inerzia del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS possono intervenire con le stesse procedure il Consiglio



Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell'ANOLF REGIONALE- ETS - APS ABRUZZO e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

Articolo 12

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.

Articolo 13

Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è la Presidenza dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS. Nei casi d'inerzia la sospensione cautelativa può essere decisa dalla Presidenza dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS ABRUZZO o della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Garanti entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dalla Presidenza che l'ha stabilita.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Patrimonio sociale

Articolo 15

Il patrimonio dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS è costituito dalle quote e dai contributi di terzi, degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite.

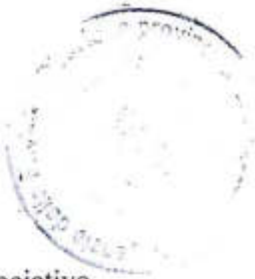
I singoli associati o gruppi di associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso



di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16

L'ANOLF risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente Legale Rappresentante munito della delega di cui all'art.25. Eventuali controlli ed ispezioni, predisposti dalla Presidenza dell'ANOLF Nazionale Rete Associativa., così come contributi non costituiscono assunzione alcuna di corresponsabilità.

Esercizio sociale – bilancio d'esercizio e scritture contabili

Articolo 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale e il bilancio di esercizio va approvato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Assemblea Sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 18

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; d) il registro dei volontari che svolgono attività non occasionali di interesse generale per conto dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di accedere al luogo ove sono conservati nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE anche con modalità elettroniche.

Organi sociali

Articolo 19

Costituiscono gli organi sociali dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS:
- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE quale Organo di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale (qualora previsto nei casi indicati dall'art.31 del D.Lgs 117/2007);
- Organo di Controllo (qualora previsto nei casi indicati dall'art.30 del D.Lgs 117/2007);
- il Collegio dei Garanti.

Articolo 20

L'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Assemblea dei Soci

Articolo 21

L'Assemblea dei Soci è il principale organo deliberante dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione stessa in raccordo con gli indirizzi espressi dalla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE e dell'ANOLF REGIONALE – ETS - APS ABRUZZO.

Essa è convocata a mezzo lettera raccomandata e/o mail e/o fax e/o pubblicazione sul sito internet della Associazione con almeno 15 giorni di anticipo dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE su proposta del Presidente.

Si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, entro i limiti del successivo art. 23;
- b) elegge e revoca i componenti del Collegio Sindacale;
- c) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- d) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Garanti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) elegge i Delegati alla Assembleia Elettiva della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale ed alla Assembleia dell'ANOLF REGIONALE - ETS - APS ABRUZZO;
- l) discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione- qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail o pubblicazione sul sito sociale, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun membro almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.



L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente dell'Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

Ai fini dell'espressione di voto vale il c.d. principio del "voto singolo" di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui al presente Statuto:

1. sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

All'assemblea dei Soci possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e che siano iscritti da almeno 30 giorni dalla data della delibera di ammissione.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e pubblicizzate ai Soci con esposizione nella sede dell'Associazione per 15 giorni dall'approvazione).

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è, tra un'Assemblea dei Soci e l'altra, l'organo deliberante dell'Associazione, di cui definisce le linee programmatiche. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE:

- La nomina al proprio interno del Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e di 2 Vice Presidenti;
- dare esecuzione alle Delibere dell'Assemblea;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- convocare, in via ordinaria o straordinaria, l'Assemblea, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- approvare il regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti esterni, ed attribuzioni;
- eleggere la Responsabile del Coordinamento donne immigrate ANOLF ove presente;



Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel Sociale con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Devono parteciparvi i componenti del Collegio dei Sindaci con il solo diritto di parola.

I membri del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE devono essere scelti tra le persone fisiche associate. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è convocato – con almeno 15 giorni di anticipo - dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno e sede di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE può essere convocato anche, su richiesta motivata di 2/3 dei componenti, dalla Presidenza che in tal caso è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente dell'Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

A parità di voti la proposta s'intende respinta salvo nel caso di votazione palese nel quale prevale il voto del Presidente se espresso nel medesimo senso.

Il Presidente

Articolo 24

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e i 2 Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e dà attuazione alle decisioni di sua competenza assunte dagli Organi deliberanti.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.



Il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 21.

Collegio Sindacale

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs, 117/2017)

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Sindaco, il Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 26

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'ANOLF di L'AQUILA ETS - APS notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANOLF DI L'AQUILA ETS - APS.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Organo Di Controllo

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 30 del D.Lgs, 117/2017))

Articolo 28



L'organo di controllo in forma monocratica è nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta del componente dell'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio Garanti

Articolo 29

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamenti e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.

Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Garanti tra i suoi componenti.

La durata del mandato è quadriennale e decidono sui ricorsi a maggioranza.

I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti e per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di spiccata integrità morale.

Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione del Collegio dei Garanti che ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio.

I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.

I provvedimenti del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a mezzo lettera raccomandata e/o mail certificata a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo.

Disposizioni Generali

Articolo 30

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo quale ORGANO DI AMMINISTRAZIONE con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti

Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza dei ¾ dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 31

Il "logo" e la denominazione Rete Associativa ANOLF NAZIONALE sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza Nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.



Articolo 32

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, individuati dall'organo associativo competente al momento dello scioglimento.

Norma finale

Articolo 33

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo Statuto della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE e dell'ANOLF ETS - APS dell'ABRUZZO, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, per quanto applicabili, i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Clausola di salvaguardia e transitoria

Articolo 34

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle APS laddove ancora operativo o al Runt.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Le previsioni contenute negli articoli dello statuto che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella presente norma transitoria.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 05-11-2020 1513 Serie 3
Esatti € *Esenti*



Giovanni Palmieri

ADICONSUM L'AQUILA APS

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Durata

- 1.1 E' costituita con sede legale in L'AQUILA via G. Gronchi nr.16, **ADICONSUM L'AQUILA APS**, *Associazione a difesa dei Consumatori aps*, la quale si ispira e regola secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 (di seguito CTS) e s.m.i., del Codice del Consumo, anche identificata con l'acronimo **"ADICONSUM L'AQUILA APS"**. Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 successive modifiche di legge, di seguito denominata "Associazione".
- 1.2 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia aderente **dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS**, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto. L'Associazione **"ADICONSUM L'AQUILA APS"**, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari **dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS** - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima **dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS** e di rappresentarla nell'ambito del territorio della Provincia/Comune di L'AQUILA. Parimenti è Socia aderente **dell'ADICONSUM ABRUZZO APS**, livello regionale **dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS**.
- 1.3 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi **dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS**, l'Associazione accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
- 1.4 L'Associazione **"ADICONSUM L'AQUILA APS"**, con delibera del Consiglio Territoriale, può istituire sedi secondarie, sedi distaccate, sezioni, sportelli. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di L'AQUILA non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Territoriale. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

Finalità Sociali

2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche come risparmiatori e con particolari situazioni di disagio economico, nell'ambito del territorio della Provincia/Comune di L'AQUILA.

2.2 L'Associazione s'ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata.

2.3 L'Associazione si propone di implementare ogni possibile difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori-utenti quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

il diritto alla salute pubblica e privata, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi anche finanziari e bancari, il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all'informazione ed alla formazione, all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia, il diritto alla tutela del risparmio, il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra-indebitamento e dell'usura.

2.4 L'Associazione si propone inoltre i seguenti obiettivi:

- a) promuovere una cultura associativa fra consumatori e utenti, col fine di aggregarli come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- b) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- c) promuovere la bilateralità e la pariteticità con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore attraverso la sussidiarietà, la concertazione, la solidarietà e la mutualità;
- d) promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati, stimolarne un'equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo.

Art. 3

Attività Sociali

3.1 Nel perseguire i propri scopi associativi, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, nell'ambito del proprio territorio, l'attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in favore dei propri soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati,

L'Associazione può anche svolgere attività di:

- a) sviluppo della partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione; individuazione di forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti;
- b) promozione dell'informazione, della formazione e dell'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- c) tutela degli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti ricorrendo agli strumenti dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- d) rappresentanza degli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriali, regionali, nazionali, europei e internazionali;
- e) rivendicazione di una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale ed europea; un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei

consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;

f) definizione di rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;

g) contrattazione con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;

h) promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;

i) promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;

l) promozione di osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promozione di gruppi d'acquisto collettivi; stipula di accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promozione di azioni giudiziarie per reati che ledono gli interessi dei risparmiatori e dei consumatori, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario; vigilanza sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati; promozione di iniziative d'informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi; promozione di azioni a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico ed in ipotesi di cyber bullismo; promozione della mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;

m) prevenzione, con ogni mezzo consentito dalla legge, del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;

n) Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;

o) Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3.3 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti fissati dal comma 4 art.17 CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Regionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.5 L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

3.6 L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche organizzazioni, quali enti commerciali o non commerciali, fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche e quant'altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti.

Art. 4

Patti associativi e partnership

4.1 Conformemente agli indirizzi e alle direttive emanate dagli Organi Nazionali e Regionali dell'ADICONSUM, nell'ambito del proprio territorio di competenza, l'Associazione può sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni, con esclusione di soggetti che esercitano attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell' Associazione.

Art. 5

Rapporti con ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS

5.1 Richiamando quanto già previsto al precedente Articolo 1.2, l'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è riconosciuta quale livello di articolazione per il territorio della Provincia/Comune di L'AQUILA **dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS**, di cui è socia aderente. Così come è Socia aderente di **ADICONSUM ABRUZZO APS**, livello regionale dell'ADICONSUM.

5.2 L'Associazione si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto **dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS**, lo Statuto **dell'ADICONSUM ABRUZZO APS** nonché le delibere dei rispettivi Organi Sociali.

5.3 In quanto articolazione per il territorio della Provincia/Comune di **L'AQUILA dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS**, il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale e processuale per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

5.4 L'Associazione, per il proprio territorio di competenza, è titolare delle decisioni di politica consumerista nell'ambito degli indirizzi fissati **dall'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS**.

5.5 Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5.8 dello Statuto **dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS**, l'Associazione può essere commissariata per gravi violazioni dello Statuto Nazionale, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa e/o di violazione delle norme sui contributi associativi e non. Il Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione della Presidenza Nazionale, acquisito il parere obbligatorio

dell'ADICONSUM ABRUZZO APS, disporre lo scioglimento dei organi e la nomina di un commissario secondo quanto previsto nel Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale.

5.6 Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui al comma precedente può essere nominato dal Consiglio Nazionale un commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

5.7 Il provvedimento è immediatamente esecutivo; l'eventuale ricorso va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deve pronunciarsi, entro il termine perentorio di 15 giorni.

5.8 Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.

5.9 Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.

5.10 Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell'Associazione commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali.

5.11 Allorché l'Associazione risulti carente di uno o più organi e il Consiglio Regionale ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione secondo le proprie procedure statutarie, lo stesso può chiedere alla Presidenza Nazionale che venga inviato un reggente.

La reggenza cessa ordinariamente al Congresso ma può cessare anche precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere gli organi secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con il Reggente.

5.12 E' possibile anche la nomina di sub-reggenti e sub-commissari a supporto di reggenti e commissari.

Art. 6

Associati

6.1 La qualità di Socio Ordinario è attribuita a tutti coloro senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne

facciano richiesta, aderendo all'Associazione, condividendone i principi e le finalità e impegnandosi a versare la quota associativa.

Accettandone le finalità e gli scopi, il socio si impegna a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto Nazionale, il Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, il presente Statuto e le delibere degli Organi Sociali.

6.2 La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Territoriale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva seduta.

6.3 L'adesione all'Associazione si realizza tramite il versamento di una quota associativa da corrispondere secondo le modalità e l'ammontare definite dai competenti organi associativi.

6.4 Ogni associato, in regola con il pagamento della prevista quota associativa, ha diritto nel rispetto delle modalità previste di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e fruire dei servizi da essa erogati;
- b) elettorato attivo e passivo; il diritto di voto si esercita presso la struttura dell'Associazione di livello territoriale a cui si risulta regolarmente iscritti;
- c) prendere visione, al proprio livello associativo, e con le modalità predefinite, di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con facoltà di ottenerne copia.

6.5 I soci sono obbligati a:

- a) osservare le norme dello Statuto Nazionale, del Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale, del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa da corrispondere secondo le modalità e gli importi stabiliti dai competenti organi associativi;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi associativi.

6.6 La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- d) per esclusione, con la procedura prevista dall'articolo 14 e dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale:
 - _ per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - _ per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

6.7 L'Associazione consegnerà la tessera – emessa dalla Presidenza Nazionale dell'ADICONSUM - che è obbligatoria per tutti i soci dell'ADICONSUM. La tessera costituisce l'unico documento che attesta l'adesione del consumatore a tutti i livelli dell'ADICONSUM.

Art. 7

Organi Statutari

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) il Presidente;
- d) la Presidenza Territoriale;
- e) l'Organo di Controllo;

7.2 Non può essere nominato componente degli Organi, e, nel caso, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

7.3 Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, è possibile ricoprire il ruolo di Presidente Territoriale o di componente la Presidenza Territoriale per un periodo massimo di tre mandati, corrispondenti ad anni 12.

Art. 8

Libri sociali obbligatori

8.1. Oltre alle scritture contabili e di bilancio, prescritte negli articoli 13, 14 del D. Lgs. 117/2017, al registro dei volontari di cui all'art. 5 dello Statuto, prescritto nell'art 17 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Territoriale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Territoriale, dell'organo di controllo, e di tutti gli altri organi sociali.

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono tenuti a cura della Presidenza Territoriale. I libri di cui alla lettera c) del superiore comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9

Congresso Territoriale

9.1 Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

9.2 Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dalla Presidenza Territoriale;
- dal Consiglio Territoriale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un terzo dei Soci.

9.3 Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate per iscritto.

9.4 Il Congresso Territoriale è costituito da tutti i Soci Ordinari in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

9.5 Il Consiglio Territoriale può prevedere che le riunioni del Congresso Territoriale possano svolgersi, in un arco di tempo determinato, tramite assemblee separate, per ciascun ambito territoriale. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

9.6 Le riunioni sono convocate dal Presidente Territoriale, previa delibera del Consiglio Territoriale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni

prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc).

9.7 L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento al Congresso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

9.8 Il Congresso Territoriale, in sessione ordinaria, è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. E, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

9.9 Ciascun componente il Congresso Territoriale può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.

9.10 Il Congresso Territoriale fissa e verifica le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi nazionali e Regionali dell'ADICONSUM.

9.11 Elegge e revoca a scrutinio segreto:

1. i componenti del Consiglio Territoriale, dopo averne determinato il numero;
2. i componenti dell'Organo di Controllo;

9.12 Provvede, in caso di mancanza della maggioranza dei componenti il Consiglio Territoriale, alla loro sostituzione mediante l'elezione di uno o più componenti scelti tra i soci. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Territoriale;

9.13 Elegge, ogni quattro anni, i delegati per la composizione del Congresso Regionale dell'ADICONSUM secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal regolamento di attuazione dello Statuto ADICONSUM e dallo Statuto dell'ADICONSUM L'AQUILA.

9.14 Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

9.15 Delibera sulle modificazioni dello statuto, come da art. 18 dello stesso.

9.16 Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, come da art. 17 dello statuto.

9.17 Delibera su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Territoriale.

9.18 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 17 e 18.

9.19 Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

9.20 Il Congresso Territoriale è presieduto dal Presidente Territoriale.

Art. 10

Consiglio Territoriale

10.1 Il Consiglio Territoriale, composto da un minimo di ...3... e un massimo di5....., è l'organo deliberante dell'Associazione tra un Congresso e l'altro; è formato da componenti eletti democraticamente dal Congresso e dura in carica quattro (4) anni.

10.2 Il Consiglio Territoriale è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma due volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc.). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

10.3 Elegge al suo interno e revoca al suo interno il Presidente e, su proposta di quest'ultimo, un eventuale vicepresidente e gli altri componenti della Presidenza Territoriale, predeterminandone il

numero. Su proposta della Presidenza Territoriale, e sulla base degli indirizzi formulati dal Congresso Territoriale, formula il programma annuale dell'Associazione.

10.4 Il Consiglio Territoriale, inoltre, su proposta della Presidenza Territoriale:

- 1) coordina i lavori e l'azione dell'Associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali;
- 2) nell'ambito delle direttive degli Organi Nazionali e Regionali, approva l'entità e le modalità delle quote associative;
- 3) approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi e le relative relazioni;
- 4) convoca il Congresso Territoriale;
- 5) delibera, su proposta della Presidenza Territoriale, il deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall'articolo 14;
- 6) delibera sull'istanza di ammissione all'Associazione, su richiesta dell'interessato;
- 7) delibera sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- 8) delibera eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Congresso Territoriale;
- 9) ratifica, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Territoriale per motivi di necessità e urgenza.
- 10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame.

10.5 La seduta del Consiglio Territoriale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

10.6 Le decisioni del Consiglio Territoriale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

10.7 L'intero Consiglio Territoriale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

10.8 Il funzionamento del Consiglio Territoriale può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

Art. 11

Presidente

11.1 Il Presidente dura in carica 4 anni e ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione. La dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

11.2 Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Territoriale. Rappresenta l'Associazione, nell'ambito del territorio della Provincia/Comune di L'AQUILA, nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali; assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'Associazione, attua le decisioni dei superiori organi deliberanti.

11.3 Il Presidente convoca il Consiglio Territoriale e la Presidenza Territoriale.

11.4 In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Territoriale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.5 Il Presidente può delegare il Vice Presidente/o i Segretari di Presidenza per talune determinate facoltà.

11.6 In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti sono esercitati dal Vice Presidente, quando eletto, o da un componente la Presidenza Territoriale designato dal Presidente.

Art. 12

Presidenza Territoriale

12.1 La Presidenza Territoriale, composta dal Presidente, dal Vice Presidente, se proposto, e dai Segretari di Presidenza, eletti ai sensi del precedente art. 10, è l'organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Consiglio Territoriale dura in carica quattro (4) anni.

12.2 La Presidenza Territoriale risponde collegialmente del proprio operato e della gestione del patrimonio finanziario di fronte ai superiori organismi statutari.

12.3 La Presidenza Territoriale:

- a) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Territoriale su proposta del Presidente;
- b) predispone i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;
- c) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Territoriale e delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;
- d) nomina i dirigenti ed i responsabili dell'Associazione;

e) delibera sugli altri oggetti sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Territoriale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.4 In caso di decadenza o dimissioni del Presidente decade l'intera Presidenza Territoriale.

12.5 Il Presidente e la Presidenza Territoriale decadono dalle loro funzioni anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Territoriale dell'Associazione. La proposta di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Territoriale. La delibera sulla proposta va assunta nella prima riunione successiva del Consiglio Territoriale, da effettuarsi entro 60 giorni da quello in cui è avanzata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Territoriale.

Art. 13

Organo di controllo

13.1 Anche qualora non ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017, l'Associazione si dota di un Organo di controllo composto da tre membri, di cui indicato come Presidente, più due supplenti, eletti dal Congresso Territoriale. Le decisioni dell'Organo di controllo in caso di disaccordo fra i componenti sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente.

13.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

13.3 Può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti, indicati dalla legge: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. In tal caso l'organo di controllo, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.4 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

Patrimonio e Risorse Economiche

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione s'avvale:

- a) dei contributi dei soci, dei privati, degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- b) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- d) della raccolta fondi, attraverso attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le eventuali linee guida adottate dalle Autorità preposte.
- e) proventi da attività diverse di cui all'art 6 del codice del terzo settore.
- f) ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Art. 15

Bilancio

15.1 L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

15.2 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

15.3 Dal Bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.

15.4 Il bilancio dell'Associazione, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

15.5 In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.

15.6 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

15.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

15.8 In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno) milione di euro, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida con Decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

15.9 I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 16

Scioglimento

16.1 L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

16.2 La Presidenza Territoriale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporre il suo scioglimento.

16.3 Lo scioglimento dell'associazione è pronunciato esclusivamente dal Congresso Territoriale con voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i 4/5 degli associati.

16.4 In caso di scioglimento della Associazione, il Congresso Territoriale nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Comunque, qualsiasi sia la causa dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto con le procedure e le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17

Modifiche statutarie

17.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso Territoriale in seduta straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 18

Regolamenti

18.1 Compatibilmente con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, dallo Statuto Regionale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e dal presente Statuto, l'Associazione può dotarsi dei regolamenti necessari allo svolgimento della vita associativa.

18.2 I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Territoriale su proposta della Presidenza Territoriale.

Art. 19

Incompatibilità

19.1 Per affermare l'assoluta autonomia dell'Associazione in tutte le sue articolazioni nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie dell'Associazione, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, valgono le incompatibilità definite con l'apposito Regolamento Nazionale.

19.2 Sono incompatibili gli incarichi di Presidente e componente la Presidenza Territoriale, con ogni altro incarico associativo di Presidente o componente la Presidenza a livello nazionale, regionale/interregionale e territoriale.

19.3 I dirigenti dell'Associazione eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Art. 20

Disposizioni generali

20.1 Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono il Codice Civile, il Codice del Terzo Settore, le disposizioni di legge vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Aquila, 20/05/2021

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ADICONSUM L'AQUILA

Il giorno 14 maggio 2021, alle ore 16,00, nei locali siti in via G. Gronchi n.16 a L'Aquila, si sono riuniti i soci di ADICONSUM L'AQUILA i quali, in conformità al proprio Statuto, intende procedere all'approvazione del seguente ordine del giorno:

:

**Approvazione variazione Statuto (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b; della legge 6 giugno 2016 n.106 - identificata dal nuovo acronimo ADICONSUM L'AQUILA APS
RETTIFICA ARTICOLO 10 - "CONSIGLIO TERRITORIALE"
COMMA10.1**

Verificata la presenza del numero legale dei Soci, alle ore 16,30 iniziano i lavori.

Vengono eletti in qualità di presidente dell'assemblea Ferroni Maurizio e in qualità di segretaria verbalizzante Olteanu Adriana.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi altro da discutere il Presidente chiude i lavori alle ore 18,30.

La SEGRETARIA verbalizzante

(Olteanu Adriana)



IL PRESIDENTE ASSEMBLEA

(Maurizio Ferroni)



1